



ASSOLOMBARDA

Il regime fiscale delle trasferte e dei rimborsi spesa

Indennità di Trasferimento

(Art. 51, co. 7, del TUIR)

Marco Massenz

15/05/2019

Trasferimento

Definizione

Cassazione, Sent. 23 aprile 1985, n. 2681
Cassazione, Sent. 14 giugno 1999, n. 5892

Il trasferimento consiste in uno **spostamento definitivo e senza limiti di durata** del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra unità produttiva.

Nell'ambito delle modalità gestionali relative alla *cd.* «mobilità geografica del lavoratore», a differenza degli altri due istituti della trasferta e del distacco, tipicamente di carattere temporaneo, il trasferimento si differenzia per la **definitività** dello spostamento del lavoratore.

La fattispecie si identifica attraverso i seguenti **elementi**:

- **Motivazioni** tecniche, organizzative e produttive;
- Mutamento **definitivo** del luogo di lavoro;
- Presenza di **due unità produttive** (provenienza e destinazione).

Trasferimento

Disciplina Fiscale

Art. 51, comma 7, del TUIR

Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37€ per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 4.648,11€ per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione di quest'ultimo.

Ratio:

La specifica disciplina per le indennità corrisposte ai dipendenti interessati dal trasferimento della sede di lavoro è stata prevista «*al fine di tener conto delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti e per evitare che fattispecie di tal genere vengano artatamente fatte confluire nell'ambito della disciplina delle trasferte*».

(Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314)

Indennità di Trasferimento

Importo escluso
da tassazione

Art. 51, comma 7, del TUIR

Circ. n. 326 del 1997 (par. n. 2.4.4)



MISURA = 50% dell'indennità



Importo agevolabile limitato ad un ammontare complessivo annuo non superiore a determinate soglie.

LIMITI DI ESCLUSIONE

1

ITA → ITA

Trasferimento all'interno
del territorio nazionale

1.549,37 €

2

ITA → EST
EST → ITA
EST → EST

Trasferimento all'estero
e viceversa o all'estero
dall'estero

4.648,11 €

3

ITA → ITA
+
ITA → EST

Doppio trasferimento nel
corso dello stesso anno
all'interno del territorio
nazionale e all'estero

6.197,48 €

Indennità di Trasferimento

Modalità applicative

Art. 51, comma 7, del TUIR

Circ. n. 326 del 1997 (par. n. 2.4.4)



La disposizione si applica esclusivamente alle indennità corrisposte per il **primo anno**, intendendosi per anno un periodo di **365 giorni** decorrente dalla **data del trasferimento**;



La **materiale erogazione** può avvenire anche in **più periodi d'imposta**.



Se il datore di lavoro decide di corrispondere l'indennità di trasferimento in due rate, che ricadono in due periodi d'imposta differenti, la quota esente va applicata alle diverse erogazioni fino al raggiungimento del limite di esenzione.

1 Trasferimento Nazionale

Esempio n. 1
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Roma
- Indennità di trasferimento = **5.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 2.500 €
- Limite trasferimento ITA → ITA = 1.549,37 €

$$2.500 \text{ €} > 1.549,37 \text{ €}$$

- Importo escluso da tassazione = **1.549,37 €**
- Importo soggetto a tassazione = $5.000 - 1.549,37 = \mathbf{3.450,63 \text{ €}}$

1 Trasferimento Nazionale

Esempio n. 2
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Roma
- Indennità di trasferimento = **3.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 1.500 €
- Limite trasferimento ITA → ITA = 1.549,37 €

$$1.500 \text{ €} < 1.549,37 \text{ €}$$

- Importo escluso da tassazione = **1.500 €**
- Importo soggetto a tassazione = $3.000 - 1.500 = 1.500 \text{ €}$

Esempio n. 3
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Londra
- Indennità di trasferimento = **10.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 5.000 €
- Limite trasferimento ITA → EST = 4.648,11 €

$$5.000 \text{ €} > 4.648,11 \text{ €}$$

- Importo escluso da tassazione = **4.648,11 €**
- Importo soggetto a tassazione = $10.000 - 4.648,11 =$ **5.351,89 €**

Esempio n. 4
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Londra
- Indennità di trasferimento = **7.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 3.500 €
- Limite trasferimento ITA → EST = 4.648,11 €

$$3.500 \text{ €} < 4.648,11 \text{ €}$$

- Importo escluso da tassazione = **3.500 €**
- Importo soggetto a tassazione = $7.000 - 3.500 = \mathbf{3.500 \text{ €}}$

Esempio n. 5
Determinazione
Carico Impositivo

Dati 1° Trasferimento:

- Data Trasferimento: 1 maggio 2019
- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Roma
- Indennità di trasferimento = **3.000 €**

Dati 2° Trasferimento:

- Data Trasferimento: 1 novembre 2019
- Trasferimento da: Roma
- Trasferimento a: Londra
- Indennità di trasferimento = **8.000 €**

Calcolo 1° Trasferimento:

- 50% indennità = 1.500 €
- Limite trasferimento ITA → $ITA = 1.549,37 \text{ €}$
 $1.500 \text{ €} < 1.549,37 \text{ €}$
- Importo escluso da tassazione = **1.500 €**
- Importo soggetto a tassazione = $3.000 - 1.500 = 1.500 \text{ €}$

Calcolo 2° Trasferimento:

- Indennità di trasferimento complessiva = $3.000 + 8.000 = 11.000 \text{ €}$
- 50% indennità = $11.000/2 = 5.500 \text{ €}$
- Limite doppio trasferimento ITA → $ITA + ITA \rightarrow EST = 6.197,48 \text{ €}$
 $5.500 \text{ €} < 6.197,48 \text{ €}$
- Importo escluso da tassazione = $5.500 - 1.500 = 4.000 \text{ €}$
- Importo soggetto a tassazione = $8.000 - 4.000 = 4.000 \text{ €}$



Trasferimento Nazionale con erogazione in più periodi d'imposta

Esempio n. 6
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Data Trasferimento: 1 novembre 2019
- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Roma
- Indennità di trasferimento = **5.000 €**
- Quota versata il 30/11/2019 = **1.000 €**
- Quota versata il 01/05/2020 = **4.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 2.500 €
- Limite trasferimento ITA → ITA = 1.549,37 €
2.500 € > 1.549,37 €
- Importo escluso da tassazione nel 2019 = **1.000 € < 1.549,37 € = 1.000 €**
- Importo soggetto a tassazione nel 2019 = **0 €**
- Importo escluso da tassazione nel 2020 = 1.549,37 € - 1.000 € = **549,37 €**
- Importo soggetto a tassazione nel 2020 = 4.000 - 549,37 = **3.450,63 €**



Trasferimento Nazionale con erogazione in più periodi d'imposta

Esempio n. 7
Determinazione
Carico Impositivo

Dati:

- Data Trasferimento: 1 novembre 2019
- Trasferimento da: Milano
- Trasferimento a: Roma
- Indennità di trasferimento = **5.000 €**
- Quota versata il 30/11/2019 = **2.000 €**
- Quota versata il 01/05/2020 = **3.000 €**

Calcolo:

- 50% indennità = 2.500 €
- Limite trasferimento ITA → ITA = 1.549,37 €
2.500 € > 1.549,37 €
- Importo escluso da tassazione nel 2019 = **2.000 € > 1.549,37 € = 1.549,37 €**
- Importo soggetto a tassazione nel 2019 = 2.000 € - 1.549,37 € = **450,63 €**
- Importo escluso da tassazione nel 2020 = **0 €**
- Importo soggetto a tassazione nel 2020 = **3.000 €**

Indennità di Trasferimento

Rimborso Spese




Art. 51, comma 7, del TUIR


Circ. n. 326 del 1997 (par. n. 2.4.4)



Il rimborso di talune spese al dipendente da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, se analiticamente documentate, non costituiscono reddito imponibile, anche se erogate in via contemporanea con tale indennità.

Le spese rimborsate che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente sono:

-  spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico;
-  spese di trasporto delle cose strettamente legate al trasferimento;
-  spese ed oneri sostenuti dal dipendente, in qualità di conduttore, per il recesso dal contratto di locazione in ragione del trasferimento della sede di lavoro.



Ciò non comporta la necessaria contemporaneità nello spostamento del dipendente e dei suoi familiari.

(Circ. Assonime n. 25 del 7 aprile 1998)

Non rientrano i successivi viaggi che il dipendente faccia nel corso dell'anno.



non agevolate se il datore di lavoro sostiene direttamente tali oneri.

Indennità di Trasferimento

Condizioni di applicabilità

Art. 51, comma 7, del TUIR

Circ. n. 326 del 1997 (par. n. 2.4.4)



La disposizione di favore non è subordinata a particolari condizioni.

Come ad esempio:

- Circostanze particolari che richiedano il trasferimento della sede di lavoro;
- Trasferimento della residenza anagrafica;
- Richiesta del dipendente o dell'azienda.

Indennità di Trasferimento

Chiarimenti AE

Risoluzione n. 82/E del 14 maggio 1999

Risoluzione n. 95/E del 23 aprile 2003



Il rimborso delle spese di trasloco e di trasporto del dipendente e dei propri familiari a carico erogato per previsione contrattuale al dipendente che lascia la sede di servizio per collocamento a riposo (pensione) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (Ris. n. 82/E del 1999);



La misura agevolativa non è applicabile ai dipendenti neoassunti con riferimento al trasferimento nel comune (o comuni limitrofi) in cui è ubicata la prima sede di lavoro (Ris. n. 95/E del 2003).



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Marco Massenz

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tel.: 02.58370.771

marco.massenz@assolombarda.it

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su     